



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"
scuole interne
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO EUROPEO
LICEO SPORTIVO - LICEO MUSICALE E COREUTICO sez. COREUTICA
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE
AULACONFUCIO-SCUOL@2.0-UNESCOAssociatedSchools
PiazzaMonteGrappa,5-00195ROMA-Tel.06.3269981-Distretto25
C.F. 80184350587 Convitto - C.F. 80195830585 Scuole interne - Cod. Mecc. RMVC010008
www.convittonazionaleroma.edu.it- rmvc010008@pec.istruzione.it



Circ.n. 18

Roma, 16 settembre 2024

Ai Collaboratori del Rettore - Dirigente Scolastico

Ai Docenti
Agli Educatori
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Disposizioni organizzative relative alla vigilanza degli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 D.lgs. 165/2001

VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile

VISTI gli artt. 22 e 23 del DPR del 10.1.57 n.3 e l'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312

VISTO l'art. 44 comma 7 del CCNL 2019 21

VISTO l'allegato A del CCNL 2019 21 relativa all'area dei collaboratori scolastici

VISTO l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza

DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, per fornire misure organizzative utili a prevenire eventi dannosi nei confronti degli studenti conseguenti a negligenze sulla loro vigilanza.

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, gli educatori ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico, il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01).

E' bene ricordare che la responsabilità dei docenti e degli educatori rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile e che l'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Nondimeno occorre ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei

genitori e della scuola nel processo educativo. Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla *culpa in educando*.

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

I docenti e gli educatori, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno dell'Istituto, durante il loro orario di servizio. I docenti e gli educatori sono tenuti, pertanto, alla vigilanza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente.

I docenti e gli educatori sono, altresì, responsabili della vigilanza sugli alunni a essi espressamente affidati per svolgere attività extracurricolari previste dal PtOF, considerate estensione dell'attività didattica ed educativa anche se per il docente e per l'educatore rivestano carattere di attività aggiuntive. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente o l'educatore si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. Sono affidati al docente o all'educatore gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico e alle attività educative.

Il docente e l'educatore hanno il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontrano la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni. Inoltre, ai fini della tutela della sicurezza sul posto di lavoro e della diffusione della cultura della sicurezza negli alunni, i docenti e gli educatori, mediante apposita procedura, devono segnalare situazioni di pericolo rilevate negli ambienti scolastici o di malfunzionamento delle strumentazioni nei laboratori alle figure dei Responsabili e Addetti alla sicurezza.

Dunque, in termini molto chiari, il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente/educatore in classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi;
- l'intervento sollecito, teso a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate, motivanti e coerenti con il curriculum e con la dimensione educativa anche nelle ore di supplenza.

INGRESSO DEGLI ALUNNI

All'ingresso degli alunni, i docenti sono presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata degli alunni fino al suono della campana.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di ritardi reiterati, i docenti hanno l'onere di informare la dirigenza o i suoi collaboratori, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA

Durante l'attività didattica ed educativa il docente o l'educatore è tenuto ad assicurare la propria presenza continua.

Se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza.

È vietato allontanare momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, si è tenuti ad annotare i fatti sul registro elettronico come nota disciplinare al singolo alunno e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare al termine dell'ora di lezione la Vicepresidenza/Vicedirezione e, in ogni caso, il referente di settore, che informeranno il Rettore-Dirigente Scolastico.

I docenti vigileranno con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del DL 12.09.2013, n. 104 e dal regolamento ad hoc deliberato dal Consiglio d'Istituto e pubblicato sul sito web.

VIGILANZA NEL CAMBIO D'ORA E DURANTE L'INTERVALLO

Il cambio dell'ora avverrà in modo celere. Gli alunni rimarranno nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti, compatibilmente con il loro profilo professionale, a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

INTERVALLO E RICREAZIONE DOPO IL PRANZO

Si ricorda che, di norma, i docenti in servizio al momento della ricreazione sono tenuti alla sorveglianza in classe ed eventualmente nel corridoio ad essa antistante. A tal proposito occorre ricordare che agli alunni del I ciclo non è consentito spostarsi da un piano all'altro durante l'intervallo.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi.

Agli educatori è affidata la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti per recarsi a mensa e la permanenza in refettorio; durante l'intervallo successivo fino alla ripresa dell'attività didattica e durante lo studio guidato, fino all'uscita degli alunni/studenti.

Un dettagliato piano di vigilanza di docenti ed educatori verrà predisposto, monitorato e costantemente aggiornato.

SPOSTAMENTI INTERNI

Si rammenta che:

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative saranno accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- la sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e, quando è possibile, a un collaboratore scolastico;

- gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori sono accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'ora di lezione successiva;
- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, deve avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente-collaboratore scolastico).

ALLONTANAMENTO ALUNNI DALLA CLASSE

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. Il provvedimento *illegittimo* di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi.

VIGILANZA SUGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Tutti collaboreranno con le eventuali ulteriori figure di supporto.

USCITE DI SICUREZZA E SCALE DI EMERGENZA

L'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato se non espressamente autorizzato da chi scrive.

USCITA

Al termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di I grado gli educatori accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, prevenendo comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità dei singoli. Il personale scolastico affiderà gli alunni non in possesso dell'autorizzazione all'uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo tempestivo dei familiari.

È naturalmente vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, sono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza

di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;

- il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;

- i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che sostano nei corridoi;

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente ai Collaboratori del Rettore-Dirigente Scolastico l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;

- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Rettore-Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o ai Collaboratori del Rettore-Dirigente Scolastico eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;

- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutti.



IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Manuela Vicuna

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93